



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2009

=====

ADDI' 09/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	Assessore	FARRONCINI	Giuseppe	"
DAL'A	Francesco	"	ROJANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTIKI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 771

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 874 - Comune di Frascati (RM) - Pooltrade S.r.l. "Realizzazione edificio industriale" Via dello Sterparone, in variante al vigente P.R.G.





771 = 9 OTT. 2009. *OR*

Oggetto: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane – Cod. ASP 874- Comune di Frascati (RM) – Pooltrade S.r.l. “Realizzazione edificio industriale” Via dello Sterparone, in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che la L. 23/12/1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti “Patti Territoriali”;

Che il comma 204 dello stesso art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma di cui all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi conclusa il 16/07/2008.

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di un edificio industriale adibito a deposito e movimentazione merci;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 6 addetti;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Frascati n. 27 del 23 aprile 2004;





771 29 OTT. 2009

La deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Frascati n. 151 del 14 dicembre 2004;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Frascati n. 67 dell' 8 novembre 2005;

L'attestazione del Comune di Frascati di mancate osservazioni avverso alla Deliberazione n. 67 del 8 novembre 2005;

I verbali delle Conferenze di Servizi svoltesi nelle sedute del 21/04/2008 e 16/07/2008 ed i relativi pareri acquisiti;

Gli elaborati progettuali elencati nella proposta di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

La L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

L'art. 2 commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

L'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,

di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Frascati (RM) - Pooltrade S.r.l. "Realizzazione edificio industriale adibito a deposito e movimentazione merci" Via dello Sterparone, in variante al vigente P.R.G.

Col ASP 874


Accordo di
Programma

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 14 OTT. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 771
DEL 29 OTT, 2009


De



**REGIONE
LAZIO**



**PROVINCIA
DI
ROMA**



**COMUNE
DI
FRASCATI**



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: "Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 874 - Comune di Frascati (Rm) – Pooltrade S.r.l. "realizzazione edificio industriale" Via dello Sterparone, in variante al vigente P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;


Che in data 04/11/02 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Frascati, con deliberazione n. 27 del 23 aprile 2004, ha espresso per il progetto conforme, allo strumento urbanistico, parere positivo con condizioni;

Che la Giunta Comunale di Frascati, con deliberazione n. 151 del 14 dicembre 2004, ha preso atto delle integrazioni effettuate agli elaborati progettuali;

Che la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area 2B.10, con nota prot. 219268/2004 del 25 maggio 2005, nell'ambito della conferenza di servizi convocata



dalla Provincia di Roma, ha ritenuto non meritevole di approvazione il progetto "in quanto non tiene conto delle prescrizioni urbanistiche previste dal vigente P.R.G.";

Che il Consiglio Comunale di Frascati, in considerazione di quanto espresso dalla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, con deliberazione n. 67 dell'8 novembre 2005, ha confermato il parere favorevole e le condizioni espresse con la richiamata deliberazione n. 27/04 in ordine alla definizione del progetto presentato dalla Soc. Pooltrade Srl e si è espresso favorevolmente sulla variante al vigente P.R.G.;

Che in data 25/9/2006 il Segretario Generale del Comune di Frascati ha attestato che, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti inerenti l'adozione del Patto Territoriale del progetto Pooltrade srl, non sono pervenute osservazioni in merito;

Che il Presidente della Provincia di Roma, con nota prot. n. 145157 del 1 dicembre 2006, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione di apposita conferenza di servizi;

Che, aderendo a tale richiesta ed a seguito di Conferenza ex art. 14 L. 241/90 svoltasi il giorno 21.04.2008, il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. n. 87774 del 10 luglio 2008, la Conferenza di servizi ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 16 luglio 2008;


CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di un edificio industriale adibito a deposito e movimentazione merci;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 6 addetti;

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di Servizi del 21 aprile 2008 e del 16 luglio 2008;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, reso con nota prot. n. 9764 del 17 giugno 2009;
- Del parere favorevole con condizioni della Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, reso con nota prot. 5801/B dell'11 luglio 2005, confermato con nota prot. n. 29448/A del 2 ottobre 2007;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot. 9720 del 16 ottobre 2007;
- Del parere favorevole della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Roma e Provincia, reso con nota prot. n. 126107 del 17 luglio 2008;

- 
- Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Difesa del Suolo, reso con nota prot. n. 133928, fascicolo 6531, del 31 gennaio 2008;
 - Dell'attestazione di inesistenza di usi civici rilasciata dal Dirigente del II Settore del Comune di Frascati con nota datata 22 maggio 2008;
 - Della dichiarazione a firma del progettista Arch. Franco Chiarelli datata 27 luglio 2007 della non necessaria attivazione verifica assoggettabilità a procedura V.I.A.;
 - Della conferma di ammissibilità della Provincia di Roma espresso nella seduta del Tavolo della Concertazione delle Colline Romane il 19 dicembre 2003, resa nella conferenza di servizi del 16 luglio 2008;
 - Della nota prot. n. 1387 del 15/12/2004 con la quale l'A.S.P. ha trasmesso il progetto all'A.S.L. Roma H – Distretto H1;
 - Dichiarazione resa dal Dirigente dell'Area Tecnica, nella conferenza di servizi del 21 aprile 2008, che con deliberazione n. 67/2005 il Comune di Frascati ha considerato superate le condizioni espresse nella D.C.C. n. 27/2004, limitatamente agli elaborati progettuali;


Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Frascati, rappresentato dal Sindaco p.t. convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento in variante al vigente P.R.G. del Comune di Frascati (RM) denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 874 - Comune di Frascati (RM) – Pooltrade S.r.l. "Realizzazione edificio industriale", composto dai seguenti elaborati, assentiti nella Conferenza di Servizi del 16 luglio 2008:

- Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica
- Progetto Definitivo – Integrazione prescrizione D.C.C. 27 del 23/04/2004
- Studio di inserimento paesistico
- Indagine geologica e vegetazionale, parte integrante del parere reso dall'Area Difesa del Suolo con nota prot. n. 133928, fascicolo 6531 del 31 gennaio 2008

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dall'intervento e consiste nella modifica delle NTA del vigente P.R.G. Gli indici e i parametri urbanistici saranno quelli desumibili dal progetto.



Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio


Gli scavi dovranno essere eseguiti alla presenza dei collaboratori scientifici che hanno seguito le precedenti prospezioni archeologiche e che forniranno alla Soprintendenza Archeologica la documentazione di cantiere. Qualora in corso d'opera eventuali rinvenimenti lo rendessero necessario potranno essere dettate ulteriori prescrizioni, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori.

Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio

In fase di ultimazione lavori dovranno essere piantumate le alberature di perimetrazione del lotto, che dovranno presentare un'altezza minima all'impianto di ml. 4,50 ed obbligo di attecchimento.

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo

- Dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nello studio geologico a firma del dott. L. Romboli, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno:
- Nella fase esecutiva, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi meccanici che dovranno essere ubicati in maniera da avere una visione tridimensionale dei terreni interessati dalle nuove opere; tali indagini geognostiche dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni;
- Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i terreni più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto stratigrafico e natura tettonica, tra le diverse formazioni litologiche; dovranno inoltre essere asportate le coperture di terreno argillificato ed alterato;
- In relazione alla proposta di "riperimetrazione" delle zone di protezione dei pozzi Acea – Finocchio, Acqua Vergine, Torre Angela e Pantano Borghese, si dovranno seguire le prescrizioni tecniche di salvaguardia riportate nell'art. 94 del D.L. 152/2006 e con particolare riferimento alle opere di smaltimento delle acque bianche e nere, dovrà essere richiesto parere specifico all'Area Conservazione Ambiente della Regione Lazio;



- Dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie ad evitare sia l'inquinamento della falda acquifera e sia fenomeni di ristagno e/o erosioni accelerate;
- Dovranno essere realizzate a fronte degli scavi adeguate opere di contenimento e tutte le opere di impermeabilizzazione delle murature necessarie, al fine di evitare, nei fabbricati, possibili problemi di infiltrazione;
- Si dovrà provvedere all'inerbimento con idonee essenze erbacee ed arbustive preferibilmente autoctone laddove non è prevista l'edificazione;
- Dovranno essere rispettati tutti i diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostativi esistenti;
- Gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali (legge della Valutazione di Impatto Ambientale);
- Il materiale terroso e lapideo asportato dovrà essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non arrecare danni all'assetto idrogeologico dell'area e quello esuberante dovrà essere trasportato in apposita discarica o area autorizzata;
- dovranno essere rispettate, nelle fasi progettuali ed esecutive, le Norme tecniche e le circolari per le costruzioni in zona sismica.

ART. 3


Prima del rilascio del permesso di costruire:

- il proponente dovrà impegnarsi a realizzare opere a scomputo nelle misure e con le modalità da concordare con l'Amministrazione comunale, compresa la cessione dell'area necessaria per l'allargamento stradale e la realizzazione dei parcheggi;
- dovrà essere obbligatoriamente acquisito il parere dell'A.S.L. competente
- dovrà essere verificata l'avvenuta acquisizione del parere specifico dell'Area Conservazione Ambiente della Regione Lazio, con particolare riferimento alle opere di smaltimento delle acque bianche e nere in relazione alla proposta di ripermetrazione delle zone di protezione dei pozzi ACEA

ART. 4

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a



mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 5

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Frascati entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 6

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 5, il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Frascati, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L. .

ART. 7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Frascati – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Frascati: Il Sindaco

Roma li

